

Servizio di Firma Elettronica Avanzata

BMW Bank GmbH – Succursale Italiana

Condizioni di utilizzo della Soluzione di FEA

Il presente documento (le "**Condizioni di Utilizzo**") è redatto da BMW Bank GmbH – Succursale Italiana (di seguito "**BMW Bank**") al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, denominato "*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71*" (di seguito "**DPCM**") ed in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (c.d. "**Regolamento eIDAS**") e al D. Lgs n. 82/2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito "**CAD**").

In particolare, le Condizioni di Utilizzo hanno l'obiettivo di descrivere: a) le caratteristiche del sistema di Firma Elettronica Avanzata (in seguito "**FEA**" o "**Soluzione di FEA**") realizzato in conformità agli artt. 55 e successivi del DPCM; b) le soluzioni tecnologiche adottate, adempiendo *inter alia* agli obblighi imposti dall'articolo 57 comma 1 lett. e) ed f) del DPCM e c) i termini e le condizioni di utilizzo della Soluzione di FEA

In conformità a quanto disposto dall'articolo 57 comma 1 lett. g) le Condizioni di Utilizzo sono pubblicate sul sito internet di BMW Bank di cui al seguente indirizzo URL <https://www.bmw.it/it/topics/servizi-finanziari/financial-services/trasparenza-bancaria.html>.

1) Firma Elettronica Avanzata

Il Regolamento eIDAS definisce la firma elettronica avanzata, stabilendone i requisiti, come di seguito elencati: "*a) è connessa univocamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.*"

Ai fini della validità e della efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 20 comma 1-bis del CAD stabilisce che "*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore [...]*". In base all'articolo 21 comma 2-bis del CAD, "*[...] le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice Civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13, del Codice Civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'art. 20, comma 1-bis, primo periodo*".

2) Soggetti della soluzione di Firma Elettronica Avanzata

BMW Bank, per il tramite dei Concessionari BMW propri incaricati, è il soggetto che eroga la Soluzione di FEA per i propri clienti ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera a) ed art. 56, comma 1, lettera f) del DPCM, Sefin S.p.A ed ItAgile Srl sono i soggetti che hanno realizzato la soluzione di FEA erogata da BMW Bank ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b) del DPCM.

Ai sensi dell'art. 60 del DPCM, i documenti firmati con la Soluzione di FEA possono essere utilizzati limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il Firmatario, come di seguito definito, e BMW Bank.

BMW Bank è dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del DPCM. In particolare BMW Bank ha sottoscritto con la Società ACE EUROPE una polizza assicurativa con massimale pari a € 500.000.

3) Infrastruttura tecnologica di FEA

Al fine di adempiere ai requisiti imposti dal CAD e dal DPCM con riferimento alla firma elettronica avanzata, e, in particolare, ai requisiti imposti dall'articolo 56 del DPCM, la Soluzione di FEA adottata da BMW Bank si avvale dell'infrastruttura tecnologica del servizio *cloud* di firma elettronica multiSign Cloud, realizzato e gestito da ItAgile Srl.

Il servizio multiSign Cloud viene usato sia per la firma elettronica qualificata (remota o automatica) sia per la soluzione di firma elettronica avanzata ed è costituito da una infrastruttura PKI ad alta sicurezza basata sugli HSM CoSign ed ospitata nella server farm di Aruba.

Gli HSM CoSign sono dotati di certificazione di sicurezza Common Criteria EAL4+. La server farm di Aruba è dotata di una certificazione di sicurezza 27001 (certificazione consultabile accedendo al seguente link <https://www.aruba.it/certificazioni.aspx>) e l'intero servizio multiSign Cloud è certificato 27001, 27017 e 27018 (certificazioni consultabili accedendo al seguente link <https://www.itagile.it/certificazioni/>).

I requisiti di sicurezza soddisfatti dal servizio multiSign Cloud sono quelli richiesti per la firma elettronica qualificata ai sensi del DPCM. Per questo motivo, gli apparati HSM CoSign -che assicurano la necessaria continuità di servizio - hanno la certificazione di sicurezza Common Criteria EAL4+ (il "**Certificato**") e l'attestato di conformità ai requisiti di sicurezza per la firma elettronica richiesti dalla normativa europea ("**Attestato**") e integrano ampiamente i requisiti di sicurezza richiesti dal DPCM per la firma elettronica avanzata.

La Certificazione e l'Attestato sono stati ottenuti in Italia presso OCSI (Organismo per la Certificazione della Sicurezza Informatica presso il Ministero dello Sviluppo Economico).

Al fine di garantire per la Firma Elettronica Avanzata il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza dettati dall'art. 56 comma 1 del DPCM, sono state replicate le medesime caratteristiche tecnologiche e di sicurezza già adottate per la firma elettronica qualificata.

4) Caratteristiche del sistema di FEA

Ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del DPCM, le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

- (a) l'identificazione del firmatario del documento;
- (b) la connessione univoca della firma al firmatario;

- (c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;
- (d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- (e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- (f) l'individuazione del soggetto di cui all'articolo 55 comma 2 lett. a) del DCM;
- (g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- (h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

La Soluzione di FEA adottata da BMW Bank risponde ai requisiti imposti dall'articolo 56 e 57 del DPCM e sopra elencati, in quanto:

- (i) colui che intende avvalersi della Soluzione di FEA (il "Firmatario") al fine di sottoscrivere un documento con BMW Bank viene: a) previamente identificato in maniera certa o presso un convenzionato BMW autorizzato (il "**Convenzionato BMW**") tramite un valido documento di riconoscimento od utilizzando una delle modalità alternative previste dal d.lgs 231/2007 e ss. mm. ed ii. quali ad esempio la modalità di identificazione a distanza, l'utilizzo dell'identità digitale SPID b) informato in merito alle Condizioni di Utilizzo;
- (ii) il Firmatario è tenuto a confermare, tramite proprio dispositivo (a titolo esemplificativo tablet, smartphone, palmari) la completa presa visione delle Condizioni di Utilizzo;
- (iii) a seguito della conferma delle Condizioni di Utilizzo ai sensi del precedente punto (ii) di cui sopra, il Firmatario riceverà via SMS il modulo di adesione alla FEA ("Adesione al Servizio di Firma Elettronica Avanzata") e provvederà alla sottoscrizione elettronica dello stesso ed a confermare la stessa tramite e.mail;
- (iv) il Firmatario è consapevole che al momento della sottoscrizione tramite la Soluzione di FEA il sistema multiSign Cloud genera, per il Firmatario, un certificato di firma X509 valido per un tempo limitato ed invia al cellulare del Firmatario un SMS contenente un codice One Time Password (OTP) che il Firmatario deve riportare sul dedicato applicativo web per completare il processo di firma. Le firme generate sono di tipo PAdES;
- (v) al termine delle operazioni di firma il certificato e le relative chiavi vengono cancellate dal sistema (certificato ONE SHOT). L'utilizzo del OTP tramite SMS consente di garantire il controllo esclusivo dello strumento di firma da parte del Firmatario;
- (vi) il servizio multiSign Cloud registra in modo formale tutte le operazioni di generazione e relativa distruzione dei certificati. Ogni giorno al file di log di queste operazioni viene apposta una marca temporale. Viene quindi garantita l'integrità e la data certa di queste registrazioni;
- (vii) in conformità a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1 lettera d) del DPCM e al fine di garantire l'integrità dei documenti informatici, in termini di non modificabilità ed inalterabilità del loro contenuto i documenti vengono sottoscritti in formato PDF. Nel caso in cui un documento venga modificato, anche nel caso di modifiche minime, al momento dell'apertura dello stesso il Firmatario visualizzerà un messaggio che indica che il documento è stato modificato in data posteriore all'apposizione della Soluzione di FEA.

Al termine della sottoscrizione tramite FEA da parte del Firmatario, i documenti sono inoltre soggetti alla sottoscrizione da parte di incaricati della BMW Bank tramite l'apposizione di una firma digitale.

(ix) al termine delle operazioni di firma, il Firmatario potrà avere evidenza del documento sottoscritto che gli verrà inviato in formato PDF via e.mail all'indirizzo indicato dal Firmatario stesso. Il Firmatario, inoltre potrà richiedere a titolo gratuito anche una copia cartacea del documento sottoscritto in linea con quanto previsto al successivo paragrafo 5.

5) Conservazione e accesso ai documenti

Secondo quanto disposto dall'art. 57, comma 1, lettere b) e c), del DPCM, BMW Bank conserva il documento di riconoscimento del Firmatario e tutta la documentazione relativa alla Soluzione di FEA per il tempo previsto dalla legge e comunque per almeno 20 anni, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.

Su richiesta scritta del Firmatario, da inviare all'indirizzo email contactcenter.it@bmw.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ("**PEC**"): info.bmwccic@bmwcert.it, BMW Bank fornisce gratuitamente al Firmatario: (i) la copia delle Condizioni di Utilizzo sottoscritte dal Firmatario, (ii) ulteriori informazioni in merito alla polizza assicurativa sottoscritta da BMW Bank, e (iii) ogni altra informazione in possesso di BMW Bank atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del DPCM.